

R.G. 49/20 - 2023

RISTRUTTURAZIONE
DEI DEBITI

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE

n. R.G. procedimento unitario 53-1/2023

Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del giudice dott.ssa Rosa Napolitano, nel procedimento iscritto al n. p.u. 53-1/23 promosso da **Mastrodomenico Giancarlo Giuseppe**, nato a Napoli il 08.10.79 CF. MSTGCR79R08F839X e **Romano Carla**, nata a Pomigliano D'Arco il 01.03.1974 C.F. RMNCRL79C41G812X entrambi residenti in Pomigliano D'Arco alla Via dei Romani n. 1, rappresentati e difesi dall'avv. Luisa Stompanato e con l'assistenza dell'OCC avv. Eugenia Iemmino;

a scioglimento della riserva assunta;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

1. Con ricorso depositato in data 14.03.2023, poi successivamente integrato - all'esito di disposizioni giudiziali - in data 12/5/2023, Mastrodomenico Giancarlo Giuseppe e Romano Carla hanno chiesto all'intestato Tribunale l'omologa di un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII della durata complessiva di nn. 7 anni e 2 mesi che, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 98.270,96 (di cui € 17.033,03 per debiti di cui risultano coobbligati Mastrodomenico e Romano, € 67.338,86 per debiti di cui risulta obbligato personalmente Mastrodomenico, € 13.898,77 per debiti di cui risulta obbligata personalmente Romano) garantisce la messa a disposizione dei debitori di un importo complessivamente pari ad € 60.750,10, derivanti dal versamento di una rata mensile dell'importo di € 700,00 (più nello specifico nn. 86 rate da € 700,00 e n. 1 rata da € 550,10).

In ordine al profilo del soddisfacimento dei creditori, il piano, così come articolato, prevede: 1) il pagamento integrale dei crediti prededucibili; 2) il pagamento integrale dei crediti ipotecari e privilegiati; 3) il pagamento integrale dei creditori della ricorrente Romano Carla; 4) il pagamento dei creditori chirografari del ricorrente Mastrodomenico nella misura del 30 %.



Con decreto depositato in data 07.06.2023 il giudice designato ha ammesso la proposta e il piano di ristrutturazione dei debiti di Mastrodomenico Giancarlo Giuseppe e Romano Carla, disponendo *“su richiesta dei debitori e ai sensi dell’art. 70, comma 4, CCI, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dei consumatori sino alla data di conclusione del procedimento; la sospensione della cessione del quinto e delega di pagamento Deutsche nonché del pignoramento Banca Ifis”* e ordinando la pubblicazione della proposta e del decreto di apertura sul sito del Tribunale di Nola nell’apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 a cura dell’OCC e statuendo che la proposta, il piano ed il decreto di apertura della procedura *“siano comunicati a cura dell’OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con espresso avvertimento ai creditori che: a) ai sensi dell’art. 70 comma 2 CCI devono comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza di comunicazione, ai sensi dell’Art. 70 comma 3 CCI le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria; b) nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, indicato nella comunicazione”*.

Con relazione depositata in data 12/7/2023 l’occ avv. Eugenia Iemmino ha dedotto e documentato: 1) l’avvenuta comunicazione a tutti i creditori del decreto di apertura del procedimento di omologa, del piano presentato dai debitori e della relazione particolareggiata del gestore; 2) la pubblicazione della proposta e del decreto sul sito del Tribunale di Nola nell’apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento, nel termine concesso dal giudice, previo oscuramento dei dati sensibili afferenti soggetti terzi diversi dai debitori; 3) lo spirare del termine di 20 giorni di cui all’art. 70 comma 3 CCI; 4) l’avvenuta presentazione di precisazioni del credito da parte di taluni creditori (Comune di Pomigliano d’Arco, Intesa San Paolo e Fiditalia) e osservazioni da parte del solo creditore DETUSCHE BANK.

Quanto alle precisazioni dei crediti, l’occ ha tenuto conto di queste ultime modificando le poste creditorie inserite nel piano e rimodulando lo stesso nei seguenti termini: a fronte di una esposizione debitoria complessiva, così come ricalcolata, pari ad € 109.294,11 è prevista la messa a disposizione da parte dei debitori di un importo complessivamente pari ad €. 64.452,25 (versato in 7 anni e 7 mesi mediante il versamento di 93 rate da €. 700,00 al mese); resta immutata la soglia di soddisfacimento dei creditori (100% dei crediti in prededuzione, 100% dei crediti ipotecari e privilegiati, 100% dei creditori della sig.ra Romano Carla, 30 % dei creditori chirografari del sig. Mastrodomenico).



Quanto alle contestazioni, invece, il creditore DETUSCHE BANK ha mosso rilievi in ordine ai seguenti profili: 1) convenienza dell'alternativa liquidatoria, potendo il creditore opponente ricavare una maggiore percentuale di soddisfacimento in caso di liquidazione del bene immobile di proprietà della sig.ra Romano; 2) determinazione dello stato di sovraindebitamento da parte degli istanti con colpa grave; 3) corretta valutazione del merito creditizio al momento dell'erogazione del credito alla luce delle indicazioni offerte dagli istanti e delle informazioni acquisite.

L'occ ha preso posizione in ordine ad ognuno dei profili di contestazione evidenziando quanto segue:

1) l'applicazione dell'istituto del sovraindebitamento familiare ex art. 66 CCII non può prescindere dalla distinzione delle singole masse attive e passive, con conseguente diversità di soddisfazione dei singoli creditori a seconda dell'attivo patrimoniale del proprio debitore, di talchè, essendo il creditore opponente creditore particolare del solo debitore Mastrodomenico, non potrebbe in alcun modo trovare soddisfazione dall'eventuale liquidazione dell'immobile di proprietà della sig.ra Romano, posto a garanzia dei soli creditori particolari della stessa; 2) l'insussistenza del rilevato profilo della colpa grave nella determinazione del sovraindebitamento, in quanto, come evidenziato nella relazione particolareggiata in atti, la famiglia Mastrodomenico ha subito il c.d. "*sovraindebitamento passivo*", non determinato da spese voluttuarie, bensì da fattori esterni ed imprevedibili, che hanno ridotto le fonti di reddito e determinando l'insorgenza di passività, con conseguente squilibrio economico e finanziario; 3) il colpevole aggravamento della situazione di sovraindebitamento dei debitori da parte del creditore opponente per violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. n. 385/1993 in quanto "*la Detusche bank nonostante che nell'anno 2017 fosse consapevole dell'esistenza di altri finanziamenti pregressi (riferisce di aver consultato la CRIF) ha comunque preferito rifinanziare il debitore per estinguere un precedente finanziamento con delega di pagamento. Ancora, lo stesso istituto, solo tre anni dopo, senza alcuna verifica, ha proceduto a concedere la cessione del quinto, essendo questo credito "garantito" dal prelievo diretto in busta paga*".

Con decreto depositato il data 21/7/2023 il giudice, esaminate le modifiche al piano alla luce delle precisazioni dei crediti e delle osservazioni presentate dai creditori nei termini di cui all'art. 70 comma 3 CCI, ritenuta l'opportunità, alla luce delle modifiche apportate al piano, di disporre la comparizione delle parti, previa comunicazione alle stesse della proposta e del piano così come integrati dai ricorrenti, ha fissato per la comparizione degli istanti, dell'occ e dei creditori eventualmente interessati l'udienza del 05/10/2023, onerando l'occ di provvedere alla comunicazione a tutti i creditori del provvedimento di fissazione udienza, del piano e della proposta integrati in conformità alle osservazioni ed alle precisazioni dei crediti pervenuti.



All'udienza del 05/10/2023, insistendo i ricorrenti nell'omologa del piano così come integrato, il giudice ha riservato la decisione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

2. Va innanzitutto verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto da Mastrodomenico Giancarlo Giuseppe e Romano Carla.

La proposta di composizione della crisi soddisfa tutti i requisiti previsti dagli artt. 67 e ss. CCII.

Dall'esame della documentazione in atti e dalla relazione del professionista emerge infatti come gli istanti:

- siano qualificabili alla stregua di consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e del CCII (ovvero "*la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente già svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali*");
- si trovano in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il valore di possibile ed ipotetico realizzo del patrimonio personale liquidabile atteso che: 1) il ricorrente Mastrodomenico Giancarlo Giuseppe dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente di circa €. 1.900,00 lordi ed è proprietario solo del bene mobile registrato Bmw targata FG146S anno 2017, dal valore di circa €. 15.000,00, che rappresenta l'unico mezzo di cui lo stesso può servirsi per recarsi al lavoro; 2) la ricorrente Carla Romano dispone di un'entrata mensile da reddito di lavoro dipendente di circa €. 1.100,00 lordi ed è proprietaria dell'immobile adibito a casa familiare dal valore commerciale di circa €. 141.000,00 (gravato da ipoteca da parte del creditore Intesa San Paolo Spa) e del bene mobile registrato Ford Fiesta targata Dv803ZG anno 2009 del valore di circa €. 2.000,00; 3) a fronte di tale patrimonio e dell'espressa indicazione di spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare (composto da nn. 4 membri) per un importo pari ad € 2.250,00 al mese, sussiste una esposizione debitoria complessiva (così come riquantificata all'esito delle precisazioni dei crediti) pari ad € 109.294,11;
- non hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non sono soggetti né assoggettabili a procedure concorsuali di cui alla lett. e dell'art. 2, comma 1, lett. c) del CCI;
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, a procedimenti previsti dal CCII;
- hanno fornito la documentazione necessaria a ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale di cui all'art. 67 co.2 CCII.



Quanto, poi, al requisito dell'assenza della colpa grave, malafede e frode va evidenziato come la nuova disciplina dettata dall'art. 69 del CCII ha confermato che uno dei presupposti di ammissione alla procedura è il non aver determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, sulla scia di quanto aveva già disposto il d.l. n. 137/2020, convertito in legge n. 176/2020, di modifica della legge 3/2012.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di merito con riferimento alla nozione di "colpa grave" nella legge 3/2012, il controllo del giudice resta ancorato all'assenza di colpa e di atti in frode, ma si arricchisce, nell'ottica del *favor debitoris*, di un ulteriore elemento di valutazione selettiva, ovvero il grado di rilevanza della colpa, ora limitato ai soli casi di colpa grave e di mala fede.

Richiamando quanto posto in rilievo da attenta giurisprudenza di merito formatasi in vigenza della legge 3/2012 *"ciò vuol significare che il prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore è limitato a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapacità patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media. Tale condizione subiettiva (colpa grave), ostativa alla concessione del beneficio di parziale esdebitazione - che il piano del consumatore offre indipendentemente dal consenso dei creditori - ricorre in almeno due ipotesi: a) quando, a passività invariate, il consumatore si sia privato di risorse patrimoniali gratuitamente o a prezzo incongruo a beneficio di terzi ovvero al fine di soddisfare, tanto più se con mezzi anomali, crediti preferenziali, sottraendo dunque incautamente beni su cui la massa dei creditori anteriori aveva fatto affidamento; in tal caso dovendo l'indagine giudiziale incentrarsi essenzialmente sul coefficiente soggettivo di artificiosa preordinazione da parte del debitore (cfr. Trib. Benevento 23 aprile 2019, in --omissis--), eventualmente desumibile dall'entità della risorsa sottratta, essa resterà del tutto autonoma rispetto a quella sulla revocabilità ordinaria dell'atto, sia sotto il profilo dei limiti temporali quinquennali che della compartecipazione del terzo; b) quando il consumatore, assumendo nuove obbligazioni, senza minimamente considerare l'insostenibilità dell'accresciuta esposizione né ponderare le esigenze poste alla base del ricorso al credito, abbia incautamente reso la garanzia patrimoniale generica insufficiente rispetto alle passività complessivamente assunte"* (Tribunale Avellino sez. I, 03/03/2021).

Il disposto di cui all'art. 69 comma 1 CCI, recependo quanto già previsto all'art. 7 comma 2 lettera d- ter l. 3/2012, ha, dunque, confermato la necessità della verifica, da parte del giudice, che il consumatore, all'atto dell'assunzione di obbligazioni, abbia effettuato una valutazione di proporzionalità tra l'entità del debito di cui si fa carico e la capienza del proprio patrimonio, non venendo in rilievo, in particolare, il fatto che trattasi di soggetto spesso privo di conoscenze specifiche relative al settore negoziale di riferimento.



La gravità della colpa si desume oltre che (sotto il profilo quantitativo dell'imprudenza) dalla reiterata violazione della regola cautelare, anche (sotto il profilo qualitativo dell'imprudenza) dall'entità complessiva delle obbligazioni contratte.

Il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in ragione della peculiare sequenza del procedimento di omologazione, impone al Tribunale un'attenta indagine sulla colpa grave del consumatore nell'assunzione dei debiti c.d. volontari, di modo che l'accertamento giudiziale - compiuto alla luce del ricorso, della documentazione agli atti e della relazione dell'O.C.C. - della sua sussistenza per avere il consumatore contratto obbligazioni nella consapevolezza, sulla base di un giudizio prognostico, di non poterle adempiere, rende l'istante immeritevole di accesso alla procedura e deve condurre il giudice a negare l'omologazione del piano proposto.

L'assenza di colpa grave può ravvisarsi quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto - in modo ragionevole ed al momento in cui ha assunto l'obbligazione - di poterla adempiere.

Sulla scorta di tali principi, può ritenersi senz'altro incolpevole il debitore che si trovi a dover affrontare una crisi da sovraindebitamento a cagione di esigenze sopravvenute non ragionevolmente prevedibili, ovvero che abbia ragionevolmente valutato la propria capacità restitutoria sulla base di elementi non rivelatisi fondati.

Può, dunque, essere ammesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore il consumatore che prova di avere contratto tutte le obbligazioni con colpa lieve e non con colpa grave, mentre non può accedere alla procedura chi abbia determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al credito consapevolmente non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Occorre, altresì, precisare che il riferimento al parametro della colpa grave non comporta alcuna inversione degli oneri probatori, che rimangono a carico del soggetto che ha chiesto di accedere alla procedura, assumendo dunque l'assenza di una siffatta condotta i connotati di elemento costitutivo negativo della fattispecie e dovendo, pertanto, essere provati dal richiedente.

Nella fattispecie in esame, gli istanti hanno debitamente assolto all'onere di allegazione e prova posto a loro carico.

Come si evince dalla relazione dell'OCC e dalla documentazione ad essa allegata, i ricorrenti non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che la genesi del sovraindebitamento appare da rinvenire: 1) nei finanziamenti chiesti ed ottenuti dai ricorrenti per pagare i precedenti debiti e per far fronte alle crescenti esigenze del nucleo familiare; 2) nei mutamenti di sedi di lavoro e società della ricorrente Carla Romano, forieri di una maggiore spesa per raggiungere il luogo di lavoro oltre che di una costante incertezza lavorativa; 3) nella difficile situazione personale del ricorrente Mastrodomenico che, oltre ad occuparsi del proprio



nucleo familiare, ha dovuto far fronte alle cure e all'assistenza del padre gravemente malato, facendosi carico della cura ed assistenza dello stesso sia con permessi ed assenze dal lavoro, che dal punto di vista economico; 4) nelle difficoltà finanziarie conseguenti alla messa in cassa integrazione di entrambi i ricorrenti nell'anno 2020, in seguito al diffondersi della pandemia da SARS COVID - 19 (cfr. relazione OCC pagg. 6-7-8).

Nel caso di specie, dunque, può concludersi che gli istanti si siano trovati in uno stato di sovraindebitamento non gravemente colpevole se si tiene conto delle circostanze emerse nel corso della procedura e della causa principale del sovraindebitamento come da essi indicata e riscontrata in atti.

Quanto, poi, alla fattibilità del piano, essa viene garantita: 1) dalla previsione di una durata temporalmente accettabile; 2) da una congrua soglia di soddisfacimento dei creditori, che rappresenta un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, in quanto il rapporto rata/reddito indicato appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile; 3) dalla garanzia offerta ai creditori dal reddito di lavoro dipendente percepito da entrambi i ricorrenti.

3. Superato lo scrutinio dell'ammissibilità giuridica e della fattibilità del piano proposto dai ricorrenti, appare ora opportuno esaminare le contestazioni sollevate dall'unico creditore opponente, Detusche BANK, pur risultando le stesse non ritualmente ripresentate all'esito della comunicazione a tutti i creditori della proposta di piano così come da ultimo integrata all'esito delle osservazioni e precisazioni dei crediti.

Quanto ai rilievi afferenti alla colpa grave degli istanti nella determinazione della propria situazione di sovraindebitamento, essi risultano ampiamente superati sulla scorta del richiamo a quanto evidenziato sub 2) in ordine dell'assenza della colpa grave, malafede e frode nella determinazione del sovraindebitamento da parte degli istanti.

Quanto, poi, alla contestazione afferente al profilo della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, va evidenziata l'inammissibilità dell'opposizione, avendo il creditore opponente colpevolmente aggravato la situazione di sovraindebitamento del ricorrente Mastrodomenico in violazione dei principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo n. 385/1993, così come evidenziato dall'occ avv. Eugenia Iemmino nella relazione particolareggiata in atti e nel riscontro alle memorie del creditore opponente.

Come è noto, già l'art. 12 bis comma 3 bis della l. 3/2012, novellata nell'anno 2020, prevede che *"il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o*



che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore". Tale disposizione è stata ribadita dall'art. 69 comma 2 CCII secondo cui "il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta".

Il legislatore della riforma ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori contestualmente andando a responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse agendo sia in una logica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili di sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia microeconomica, per sottrarre la clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito.

La *ratio* è certamente quella di dare maggior rilievo al cd. concorso di colpa del creditore che, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia eventuali profili di negligenza in capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Tanto conferma anche il richiamo all'art. 124 bis T.u.b, in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che *"Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Da una interpretazione letterale della norma in esame emerge chiaramente come l'onere di valutazione del merito creditizio del finanziato gravi principalmente sul finanziatore, che, nel caso, potrà valutare l'opportunità di acquisire informazioni aggiuntive rispetto a quelle fornite dal consumatore stesso (cfr. in tal senso Tribunale Napoli Nord, 01 Marzo 2023: *"Ai fini dell'esclusione della facoltà di opporsi all'omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, la valutazione del merito creditizio richiesta dall'art. 124 bis TUB deve ritenersi non correttamente svolta ove l'ente finanziario, all'atto dell'erogazione del credito, si sia limitato ad acquisire informazioni dal debitore senza provvedere alla consultazione delle relative banche dati a disposizione"*). Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato (cfr. in tal senso, *ex multis*, Tribunale Vicenza, 24 settembre



2020; Tribunale Napoli, 21 ottobre 2020; Tribunale Napoli Nord, 21 dicembre 2018; cfr. più di recente Tribunale di Torre Annunziata 5 marzo 2023: *“non è seriamente argomentabile che un operatore professionale, quale senza dubbio è l’istituto di credito, dal quale esigere una diligenza qualificata nell’adempimento delle proprie funzioni (cfr art. 1176, 2° comma, cc), faccia esclusivo affidamento sulle informazioni fornite dal cliente al fine di formarsi il proprio convincimento sul grado di affidabilità finanziaria di questi, in presenza di un flusso informativo dedicato agli intermediari finanziari posto a tutela della stabilità del sistema finanziario. L’onere della prova di aver condotto una istruttoria approfondita diretta a valutare le capacità reddituale del consumatore, nonché dei fattori che riducono o potrebbero ridurre la capacità de i consumatori di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di credito, ricade sull’intermediario finanziario stesso, la cui difesa si è però concentrata sulla dichiarazione asseritamente mendace di (mercé la compilazione del questionario sul merito creditizio), non potendosi ribaltare l’onere di valutazione del merito creditizio, che incombe sull’intermediario finanziario, nella arbitraria determinazione di ulteriori obblighi dichiarativi a carico del cliente cui addebitare la scarsa veridicità delle affermazioni rese ma la cui verifica costituisce precipuo obbligo a posto a carico della controparte del rapporto negoziale, avendone i mezzi, per effetto ex lege eseguite già a monte”*).

Nel caso di specie, si ritiene emergano inequivoci profili di colpa in capo al creditore opponente: la stipulazione del contratto di finanziamento con Detusche BANK intervenuta quando l’istante Matrodomenico già risultava ampiamente esposto sul piano finanziario, non poteva esimere la società che eroga il credito dal condurre e proseguire le proprie autonome ricerche patrimoniali sul contraente, a tutela della propria posizione negoziale, erogando una somma minore rispetto a quella effettivamente erogata atteso che, come evidenziato dall’occ *“sullo stipendio del sig. Mastrodomenico gravava:- rata mutuo ipotecario €. 404,68 (pro quota); - rata fiditalia €. 251,33 (pro quota); - rata compass €. 108,00 (pro quota); - per poi aggiungere la rata Detusche di €. 336,99”*.

Pertanto, non essendo stata fornita la prova da parte dell’istituto finanziatore che siano state realizzate le opportune verifiche sull’affidabilità del cliente, risulta preclusa al creditore la possibilità di formulare valide opposizioni all’omologazione del piano in ordine al profilo della convenienza della proposta, in quanto appare chiaro, come emerge dalla relazione dell’OCC, che i finanziamenti stipulati, non ultimo quello con il creditore Detusche BANK abbiano determinato un aggravamento della situazione debitoria.

Vale, peraltro, appena il caso di rilevare come la contestazione della convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria, oltre a palesarsi inammissibile, risulta infondata anche nel merito. L’opponente, invero, deduce che, in caso di alternativa liquidatoria, riuscirebbe a conseguire una più



elevata soglia di soddisfacimento del proprio credito derivante dalla partecipazione al ricavato della vendita dell'immobile di proprietà di Carla Romano. Tale rilievo non appare, tuttavia, pertinente, atteso che il predetto bene immobile, di proprietà esclusiva della ricorrente Carla Romano, risulta posto a garanzia dei soli creditori particolari di Carla Romano e non anche dei creditori particolari di Mastrodomenico Giancarlo Giuseppe che, in caso di alternativa liquidatoria, potrebbero rivalersi sul mero ricavato dei beni di proprietà esclusiva dello stesso.

4. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, evidenziata l'infondatezza ed inammissibilità delle contestazioni sollevate dal creditore opponente Detusche BANK, si ritengono sussistenti tutte le condizioni richieste dalla legge per procedere alla omologa della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 70 CCII.

P.Q.M.

- **omologa** il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Mastrodomenico Giancarlo Giuseppe e Romano Carla;
- **dispone** che i debitori compiano ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato;
- **dispone** che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione del piano, sottoponendole al giudice, ove necessario;
- **onera** l'OCC di riferire ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- **dispone** che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti di cui al punto a) preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza;
- **dispone** che la presente sentenza sia comunicata ai creditori immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dal deposito, a cura dell'OCC;
- **dichiara** chiusa la procedura.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai ricorrenti e all'OCC.

Nola, 12.10.2023

Il Giudice

dott.ssa Rosa Napolitano

